

## Soggetti abilitati e nuovo sistema di deleghe

di Laura Chiari

L'Inps grazie alla circolare n. 28/2011 (in *Boll. Adapt*, 15 febbraio 2011, n. 6) chiarisce e precisa l'individuazione dei soggetti abilitati ad operare in nome e per conto del datore di lavoro con riferimento agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti.

La necessità di tali chiarimenti è da ricondurre, in primo luogo, al recente rafforzamento del ruolo degli "intermediari" ritenuti interlocutori privilegiati sia degli organismi pubblici preposti al controllo degli adempimenti anzidetti sia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei casi di richieste di chiarimenti, integrazioni o correzioni della documentazione trasmessa. In secondo luogo, al fatto che gli ordini professionali chiedono da diverso tempo un forte segnale contro l'abusivismo professionale. In verità, ripercorrendo quanto indicato nel *vademecum* sul libro unico del lavoro e quanto affermato dalla nota n. 7857/2010 della direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, erano già state date alcune chiare indicazioni: nel *vademecum*, in particolare, si precisa che in nessun caso i centri di elaborazione dati possono essere i tenutari del libro unico del lavoro. I medesimi possono unicamente eseguire operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi e del calendario delle presenze del libro unico, utilizzando l'autorizzazione rilasciata al professionista o ai professionisti che li assistono. Allo stesso modo sono esclusi quei soggetti che possono svolgere adempimenti di natura fiscale, quali i tributaristi, gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali e i revisori contabili. Ed ancora la nota del Ministero sopra citata afferma, con estrema chiarezza, la centralità della legge n. 12/1979 che evidenzia quali sono i soggetti abilitati a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. Da ciò deriva che coloro che hanno titolo a legittimare la conformità dei dati elaborati secondo le disposizioni di legge sono i consulenti del lavoro, gli avvocati, i commercialisti e gli esperti contabili. La circolare dell'Inps, dà il via libera anche alle associazioni di categoria e ai centri di servizi delle imprese artigiane e delle piccole imprese. Nell'ambito dei gruppi d'impresa, la circolare riconosce alla società capogruppo la possibilità di delegare gli adempimenti lavoristici ad una qualsiasi società controllata e collegata, fermo restando la titolarità delle obbligazioni contrattuali e legislative in carico alle singole società datrici di lavoro. Nel novero dei soggetti abilitati l'Inps individua anche i consorzi di società cooperative che agiranno per conto delle società consorziate o potranno delegare l'esecuzione degli adempimenti ad una società consorziata. Infine i criteri operativi dettati dalla circolare sono applicati anche nei confronti dei datori di lavoro che assumono operai agricoli. Con riferimento a quest'ultima categoria, i soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro possono essere, in aggiunta a quelli indicati dall'art. 1, della legge n. 12/1979, i professionisti iscritti agli albi dei periti agrari e degli agrotecnici. Questi ultimi potranno operare solo per gli adempimenti relativi ai datori agricoli ed alle aziende dagli stessi amministrate.

A questo punto, qualora il datore di lavoro decida di non gestire direttamente gli adempimenti lavoristici, dovrà, ed è questa la novità che emerge dalla circolare, delegare i soggetti abilitati e legittimati ad accedere ai servizi *online*; i professionisti si impegneranno, una volta autorizzati dal delegante, a custodire la delega per tutto il periodo di vigenza della stessa, nonché nei cinque anni successivi, e ad esibirla a richiesta. Il nuovo sistema di deleghe, nell'ottica di progressiva ed

inevitabile informatizzazione degli adempimenti lavoristici e previdenziali, sarà a regime a partire dalle denunce contributive relative al periodo di paga aprile 2011 e, di conseguenza, da tale termine non sarà più possibile operare in nome e per conto di un datore di lavoro se non si sono seguite le procedure di autenticazione e di deleghe indicate dall'Inps.

***Laura Chiari***

Scuola internazionale di Dottorato in Diritto delle relazioni di lavoro  
Adapt – Fondazione Marco Biagi  
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia